

Penale Sent. Sez. 5 Num. 40827 Anno 2017

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: MAZZITELLI CATERINA

Data Udiienza: 04/07/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TOADER ION nato il 04/12/1981

avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

A large, faint handwritten mark or signature is visible in the lower right quadrant of the page, extending from the bottom left towards the right edge.

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Toader Ion ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa in data 17 giugno 2015, con la quale, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 15/12/2014 dal Tribunale di Brescia, previa riqualificazione del fatto originariamente ascritto, ex art. 624 bis cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen., e disapplicata la recidiva contestata, era stata inflitta all'esponente la pena di mesi tre e giorni 10 di reclusione, per essersi introdotto nell'abitazione di Guazzarelli Luca, in Desenzano Del Garda il 24/11/2014.

Parte ricorrente lamenta: 1) mancanza o illogicità di motivazione, ex art. 606, lett. e), codice di rito, posto che, in grado d'appello, era stata disapplicata la recidiva contestata al prevenuto, in considerazione delle particolari condizioni di emarginazione in cui era maturato il reato e dell'esigenza del medesimo, soggetto senza fissa dimora, di reperimento di un alloggio notturno. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'organo giudicante a pronunciare sentenza, ex art. 129 codice di rito, per irrilevanza del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., causa di non punibilità, rilevabile d'ufficio, in relazione alla quale il tribunale aveva totalmente omesso di motivare; 2) la sentenza impugnata era, altresì, carente di motivazione, sotto il profilo della mancata applicazione della causa di giustificazione, prevista dall'art. 54 cod. pen., riscontrabile per l'esigenza del prevenuto di ripararsi dai rigori dell'inverno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur avendo natura sostanziale, è disciplinato in rito come causa di improcedibilità ed è applicabile nei procedimenti pendenti in sede di legittimità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, per i quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e disporre, ai sensi dell'art. 620 lett. a) cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. (Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015 - dep. 11/02/2016, P.G. in proc. Markikou, Rv. 26798901).

Si deve, pertanto, ritenere possibile il rilievo ex officio dell'ipotesi, ex art. 131 bis cod. pen., anche nel presente giudizio di legittimità, come tale prescindente dalla formulazione delle conclusioni della difesa, nel corso del secondo grado di giudizio, e dalla deduzione di motivi d'appello sul punto specifico.

Ciò premesso, le particolari condizioni dell'imputato, descritte nella sentenza impugnata, quali *".....particolari circostanze di miseria e di emarginazione..."* e la *"...considerazione dei motivi a*

delinquere strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno ..”, escludenti una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva, giustificano ampiamente, ad avviso del collegio, la valutazione di particolare tenuità del fatto, oggetto di giudizio, e l’applicazione alla fattispecie dell’art. 131 bis cod. pen., con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

L’esito della controversia esime dal valutare l’ulteriore motivo di ricorso, fondato sulla prospettazione di una causa di necessità, ex art. 54 cod. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi di cui all’art. 131 bis c.p..

Così deciso il 4/07/2017